

Non si può ritenere sussistente un principio per cui le imprese che partecipano alle gare pubbliche debbano essere proprietarie dei beni da utilizzare per la gestione del servizio

In tema di avvilimento, merita di essere segnalata la sentenza numero 1796 del 17 aprile 2007 emessa dal Tar Lombardia, Milano

< il soggetto che partecipa ad un appalto di servizi, può avvalersi, al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, dei requisiti di altri soggetti, purché sia in grado di dimostrare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti; il principio dell'avvalimento, infatti, affermato dalla giurisprudenza comunitaria con riguardo agli appalti di servizi (Corte di Giustizia, sentenza 2 dicembre 1999, in causa C - 176/1998), successivamente generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata n. 18/2004, è oggi disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12.4.2006, n. 163) e viene considerato un principio di portata generale>

a cura di Sonia Lazzini

Sentenza 1796 depositata il 17.4.2007

Reg. Dec.1796/07

2820/06 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Sezione prima

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da

** Servizi Integrati s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lucio Solazzi, Benedetto Solaz-zi e Elena Granatello, con domicilio eletto in MILANO, VIA Buonar-roti 39 presso l'Avv Granatello

contro

COMUNE DI Ronco Briantino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo con domicilio eletto in via Mascagni 24

e nei confronti di

** Grande Ristorazione s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Claudio Novebaci, Serena Man-zin e Tina Caforio, con domicilio eletto in Milano via Archimede 56

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della determinazione n. 105 del 6/9/2006, con la quale il Comune ha disposto l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per il periodo 1-9-2006/31-8-2007;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi, in particolare delle operazioni di gara : verbali n° 3 del 31-8-2006 e n° 4 del 4-9-2006;

Visti gli atti tutti della causa;

visti gli atti di costituzione della amministrazione resistente e della società controinteressata;

Udito alla pubblica udienza del 21-2-2007 il relatore primo referendario Cecilia Altavista;

Uditi altresì i procuratori delle parti, come da verbale in atti;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Comune di Ronco Briantino, in data 13-6-2006, ha indetto una gara per l'affidamento, con il sistema dell'offerta più vantaggiosa, del servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati per il periodo 1-9-2006/30-8-2007. A seguito dello svolgimento della gara risultava migliore offerta quella presentata dalla ** Ristorazione s.r.l.; l'offerta della ** s.p.a. si classificava al secondo posto. Con determinazione del 6-9-2006, è stata disposta l'aggiudicazione a favore della prima classificata. Avverso tale provvedimento e avverso i verbali di gara è stato pro-posto il presente ricorso per i seguenti motivi:

eccesso di potere, violazione delle disposizioni del bando di gara; difetto di istruttoria;

Si sono costituite l'Amministrazione resistente e la controinteressata ** Ristorazione contestando la fondatezza del ricorso; la controinteressata ha altresì proposto ricorso incidentale.

All'udienza pubblica del 21-2-2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Sostiene la società ricorrente la illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice, in quanto non avrebbe valutato la mancanza di un idoneo centro cottura da parte della aggiudicataria.

Tale profilo di censura non è suscettibile di accoglimento.

Il bando di gara prevedeva quale unico requisito tecnico relativo al centro cottura la distanza massima di 15 chilometri del centro dalla sede comunale del locale mensa di via Mandelli 13/A., senza alcuna specificazione in ordine al tipo di titolo, di proprietà, locazione o altro per l'utilizzo del centro cottura, né che tale centro fosse utilizzato in via esclusiva.

Risulta in ogni caso dagli atti di gara che la ** Ristorazione avesse la disponibilità del centro cottura di via Brigatti 69/70 indicato nell'offerta, in forza di un contratto di comodato gratuito stipulato con la ** Ristorazione s.n.c.

Ne deriva che l'amministrazione in maniera legittima ha valutato l'offerta della ** Ristorazione, che risultava del tutto aderente alle prescrizioni del bando.

Né si può ritenere sussistente un principio per cui le imprese che partecipano alle gare pubbliche debbano essere proprietarie dei beni da utilizzare per la gestione del servizio. Esiste, piuttosto un principio contrario, per cui secondo cui il soggetto che partecipa ad un appalto di servizi, può avvalersi, al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, dei requisiti di altri soggetti, purché sia in grado di dimostrare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 ottobre 2006, n. 10233); il principio dell'avvalimento, infatti, affermato dalla giurisprudenza comunitaria con riguardo agli appalti di servizi (Corte di Giustizia, sentenza 2 dicembre 1999, in causa C - 176/1998), successivamente generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata n. 18/2004, è oggi disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12.4.2006, n. 163) e viene considerato un principio di portata generale (Consiglio Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194).

Sostiene altresì il ricorrente che il rapporto tra la ** Ristorazione e la ** costituirebbe una ipotesi di cessione del contratto in contrasto con l'art 14 delle indicazioni generali del servizio, in base a cui è vietata la cessione o qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale.

Tale censura non può essere condivisa. Infatti la **, non solo non risulta in alcun modo gestire il servizio, ma successivamente ha anche ceduto il ramo d'azienda alla ** Ristorazione.

Quanto poi alle licenze sanitarie, la giurisprudenza si è già pronunciata nel senso che sia rilevante l'autorizzazione sanitaria del soggetto titolare del centro cottura, indipendentemente dalla natura del rapporto che lo lega all'offerente (Cfr T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 08 novembre 2000 , n. 4312, per cui nella gara d'appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione dei degenti nei presidi ospedalieri, la clausola del bando che prescrive quale requisito di ammissione la produzione in copia autentica dell'autorizzazione sanitaria rilasciata alla ditta partecipante in ordine ai locali adibiti a centro di cottura , deve intendersi rispettata anche nel caso in cui l'autorizzazione "de qua" risulti intestata non alla ditta partecipante, ma al titolare del centro di cottura , di cui la prima compri l'acquisita disponibilità).

Ne deriva che il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Ne deriva altresì la carenza di interesse al ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. I, respinge il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2007, con l'intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini

- Presidente

Elena Quadri

Primo Referendario

Cecilia Altavista

-Primo Referendario Est.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE